



Provincia di Trento
COMUNE DI LIVO

REGOLAMENTO COMUNALE
PULIZIA CAMINI

Approvato con deliberazione consiliare nr. 17 del 27/03/2002
In vigore dal 01/07/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe De Lucia

IL SINDACO
F.to Carotta Franco

Art. 1 - OGGETTO E OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questo Comune il servizio obbligatorio di controllo e pulizia camini.

Il servizio riguarda:

- > pulitura e controllo canne fumarie in esercizio;
- > controllo canne fumarie dichiarate inattive.

Il servizio di spazzatura camini è obbligatorio su tutto il territorio comunale, ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n° 24 e s.m. e dal presente regolamento comunale. Sono escluse dal presente regolamento le verifiche tecniche dei camini e dei canali da fumo previste dalla legge 05 marzo 1990, n.46.

Art. 2 - PERMESSO SPECIALE

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino di cui all'ari. 1 sul territorio comunale senza il permesso speciale del Sindaco, previsto dall'ari. 14, comma 2, della L.R. 20.08.1954 n°24 e rilasciato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

Art. 3 - RILASCIO PERMESSO

Per ottenere il permesso speciale di spazzacamino gli interessati dovranno presentare domanda in Comune, in carta legale, allegando i documenti atti a comprovare il possesso dei necessari titoli di professionalità e la disponibilità dell'attrezzatura necessaria.

La ditta deve comunque essere iscritta all'albo pubblico delle imprese artigiane. Il permesso speciale ha validità biennale. Il numero massimo di autorizzazioni concedibili viene fissato dall'amministrazione comunale in sede di rinnovo.

Art. 4 – DIVIETO

E' vietato a qualsiasi persona, che non sia regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 3 e del successivo art.8, di esercitare il servizio di pulizia dei camini nel territorio comunale.

Art.5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia oggetto del presente regolamento sarà svolto dalle ditte alle quali verrà rilasciato il permesso di cui all'art. 3.

L'Amministrazione comunale provvederà ad affiggere agli albi comunali apposito avviso pubblico indicando le ditte autorizzate cui rivolgersi per richiedere il servizio ed il periodo nel quale lo stesso sarà svolto.

Le tariffe, ricomprese negli importi massimi stabiliti dalla Giunta ai sensi dell'ari. 12, sono comunicate dalle ditte all'Amministrazione e da questa pubblicizzate.

Art. 6 - FREQUENZA DEL SERVIZIO

La pulizia dei camini o canne fumarie deve avvenire almeno una volta all'anno per gli impianti che bruciano combustibili solidi e liquidi, salvo la possibilità di richiedere, alle tariffe indicate, puliture straordinarie più volte all'anno.

Per le canne fumarie dei combustibili gassosi il controllo va eseguito ogni tre anni.

I camini degli esercizi pubblici, forni, edifici industriali e dalla convivenza in genere dovranno venire puliti inoltre ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Nel caso di trasformazione dell'impianto da gasolio o legna a gas – metano, devesi procedere preventivamente ad effettuare un'accurata pulizia della canna fumaria, dopodichè la pulizia va ripetuta anch'essa una volta all'anno.

La dimostrazione del servizio eseguito è disciplinata dal successivo art. 13.

Art. 7 – OBBLIGHI DEGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO

Gli assuntori del servizio assumono a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in particolare per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Sindaco, sentita l'organizzazione sindacale competente, può in ogni tempo revocare l'autorizzazione di cui all'art. 3 alla ditta che non avesse ad eseguire in modo corrispondente il proprio servizio o dia luogo a fondate lagnanze da parte dei soggetti di cui all'art. 8, primo comma, come pure se non osservasse esattamente le disposizioni previste dal presente regolamento o si rendesse colpevole di mancanze più gravi. Il servizio deve essere reso a regola d'arte e la ditta è da ritenersi responsabile dei danni arrecati per negligenza, imprudenza, imperizia, o per violazioni a norme tecniche, legislative o regolamentari nonché delle eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso. Lo spazzacamino dovrà presentarsi per il servizio presso le abitazioni munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal sindaco.

Art. 8 – RICHIESTA DI INTERVENTO E OBBLIGHI RICHIEDENTI

Sono responsabili della pulizia delle canne fumarie, da effettuarsi con la frequenza indicata all'art. 6, i proprietari degli immobili o chi abbia altro titolo giuridico sugli stessi.

E' posto in capo ai soggetti di cui al comma 1, l'obbligo di rivolgersi ad una ditta debitamente autorizzata ai sensi dell'art. 3, la quale è obbligata ad ottemperare alla richiesta programmando gli interventi secondo il calendario programmato concordato con l'Amministrazione, oppure di provvedere personalmente garantendo l'esecuzione perfetta della pulizia delle canne fumarie mediante apposizione di firma del responsabile sul relativo registro da tenersi presso gli uffici comunali.

La ditta è autorizzata a pubblicizzare il servizio e la sua programmazione, chiedendo anche l'uso degli albi comunali.

I soggetti di cui al comma 1, all'atto dell'intervento di pulizia sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiori o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio nel turno stabilito ed a facilitare alla ditta l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo.

Nel caso di necessità, lo spazzacamino è autorizzato a salire sui tetti delle case usando i riguardi e le cautele per evitare danni.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, la ditta deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

E' dovere dei soggetti di cui al comma 1 provvedere che durante lo svolgimento del lavoro di pulizia dei camini siano chiuse completamente tutte le aperture dei condotti da fumo onde evitare la penetrazione della fuliggine nei locali abitati.

Art. 9 – SEGNALAZIONI

L'addetto alla spazzatura dei camini ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anormali, con particolare riguardo a quelle dove possono riscontrarsi casi particolari o atti a provocare incendi.

Art. 10 – CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione dell'avvenuta pulizia nonché di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie mediante un tecnico appositamente incaricati oppure stipulando apposita convenzione con il locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Ove necessario, verrà fatta eseguire d'ufficio la pulizia, applicando per le diverse operazioni le tariffe raddoppiate a carico dell'inadempiente e il recupero delle spese di trasferta e di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco oppure il costo delle prestazioni del tecnico incaricato.

Nel caso in cui la pulizia venga effettuata direttamente dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 8, essi dovranno, in alternativa all'apposizione della firma responsabile sul registro di cui all'art. 8 comma 2, richiedere l'intervento di una delle ditte autorizzate, la quale dovrà provvedere ad effettuare l'intervento di pulizia. Per il solo controllo sarà applicata a carico del richiedente, nel caso sia stata verificata l'effettuazione della pulizia a regola d'arte, una tariffa ridotta stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 12.

Art. 11 - ABBRUCIATURA DEI CAMINI

Nel caso in cui occorra provvedere all'abbruciatura dei camini, il soggetto richiedente l'intervento deve avvertire i Vigili del fuoco, i quali dovranno essere presenti, ed è tenuto ad avvisare i proprietari degli stabili confinanti.

I servizi di vigilanza resi dai Vigili del fuoco in occasione di pulizia tramite abbruciatura sono a pagamento così come stabilito dalla L.R. 20/08/1954 nr. 24 e dalla L.R. 26/07/1965 nr. 966.

In ogni caso, l'abbruciatura è vietata durante la notte o in caso di condizioni atmosferiche pericolose a giudizio del Corpo VV.FF.

Prima di procedere alla pulizia dei camini, mediante abbruciatura, l'addetto alla pulitura dei camini, deve verificare quanto segue:

- le canne fumarie, camini e condotti da fumo devono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e dalle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore;
- i condotti non debbono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.

Art. 12 – TARIFFE

La Giunta comunale con apposita deliberazione, sentita eventualmente l'Associazione Provinciale dell'Artigianato, approva le tariffe massime da applicare agli utenti del servizio, le quali saranno obbligatorie in tutto il territorio comunale.

La ditta, per il servizio di pulitura dei camini e per le altre prestazioni contemplate dal presente regolamento è tenuta a chiedere agli utenti solo ed esclusivamente tali compensi, entro gli importi massimi stabiliti ai sensi del primo comma.

Art. 13 – REGISTRO

Ogni ditta che effettua il servizio dovrà tenere aggiornato il registro delle abitazioni nelle quali ha effettuato la pulizia, segnalando per ogni edificio il numero di camini puliti ed altri eventuali controlli.

Il registro dovrà contenere le seguenti informazioni:

Nome utente

> Ubicazione

> Data dell'intervento

> Qualità delle prestazioni del servizio

Eventuali osservazioni circa lo stato di manutenzione della canna fumaria

> Corrispettivo riscosso

> Firma della ditta e del soggetto che ha richiesto l'intervento, a dimostrazione del servizio eseguito

Simile registro sarà tenuto dagli uffici comunali per la registrazione delle autodenunce.

Art. 14 – ASSICURAZIONE

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'esercizio dell'incarico, ogni ditta autorizzata dovrà dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di aver apposta polizza assicurativa per:

- Infortuni sul lavoro INAIL;
- Responsabilità civile verso terzi con massimali congrui, stabiliti dalla Giunta comunale;

Copia della polizza è trasmessa all'Amministrazione comunale.

Art. 15 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passabili delle sanzioni amministrative stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 16 – NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2002.